



Allegato 3 – Schema tipo di convenzione

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ARESE E I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAF) OPERANTI NEL TERRITORIO CITTADINO PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE RELATIVE ALLA RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE (ASSEGNO DI MATERNITÀ E BONUS ELETTRICO DISAGIO FISICO).

Il giorno XX mese di X dell'anno XXXX

TRA

Il Comune di Arese, con sede in Via Roma, 2- 20044 Arese, a firma del Responsabile Settore 6 _____ che interviene nel presente atto per nome e per conto del Comune di Arese, in virtù del decreto Sindacale n. 11 del 12.12.2025.

E

Il Centro di Assistenza Fiscale (CAF) denominato:

_____,
C.F./P.IVA _____ con sede in _____

CAP _____ Via _____ n. _____ che in base al D.Lgs 9 luglio 1997 n. 241, come modificato dal D.Lgs 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale al n. _____

, convenzionato con l'INPS al fine dell'attestazione ISE ed ISEE, in seguito denominato semplicemente CAF, nella persona del legale rappresentante

Sig. _____ nato a _____ (____) il _____ e
_____ (____)

residente a

Via _____ n. _____ C.F. _____;

VISTI

1. la Legge 30 dicembre 1991 - art. 78 comma 20, con cui venivano istituiti i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAF), dei quali i Comuni possono avvalersi ai sensi dell'art. 18 - comma 4 - del D.M. n.21 di dicembre 2000 n. 452 e dell'art.3 - comma 2 del D.P.C.M. 18.05. 2001, per l'acquisizione delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) ed il rilascio dell'attestazione ISEE, documentazione necessaria per beneficiare delle prestazioni sociali o assistenziali in forma agevolata in favore dei soggetti in stato di disagio sociale;

2. il DM del 05.12.2013 n. 159 con cui è stato definito il Regolamento di revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione Economica Equivalente con la definizione della nuova DSU;
3. il Decreto del Ministero delle Politiche sociali del 7.11.2014 con cui si è provveduto all'approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE;
4. la determinazione INPS n. 1 del 22.01.2015 con cui è stato approvato lo schema di convenzione con i CAF per le attività relative alla certificazione ISEE, accreditando i CAF su sistema informatico relativamente all'invio delle richieste degli utenti;
5. la circolare INPS n. 16 del 11 febbraio 2026 con cui sono state rese note le nuove soglie reddituali per le domande dei soggetti in stato di disagio sociale che necessitano di dichiarazione ISEE;
6. la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha introdotto l'assegno di maternità attualmente disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452 e dall'art.74 del D.Lgs.151/2001, in base al quale le richieste di accesso agli assegni di maternità devono essere presentate al proprio Comune di residenza;
7. i Comuni, ai sensi dell'art. 18 c. 4 del già menzionato D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i CAF;
8. l'art. 3, c.2 del DPCM 18 maggio 2001 prevede la possibilità dei Comuni di stabilire collaborazioni, mediante convenzioni, con i Centri di assistenza fiscale, al fine di fornire assistenza alla cittadinanza;
9. con il Decreto 28 dicembre 2007 il Governo ha dato attuazione alla previsione di adozione di misure di tutela a favore di clienti vulnerabili, contenute nelle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, istituendo un regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute (di seguito: Bonus Disagio Fisico);
10. il Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico sono riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto;
11. con decorrenza 1 gennaio 2023, in ottemperanza a quanto disposto dalla Delibera 350/12/R/EEL dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, è entrato in vigore il nuovo regime di compensazione della spesa per Disagio Fisico; il bonus Disagio Fisico pertanto dovrà essere attestato dal richiedente mediante certificazione ASL che dichiara la presenza di gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per l'esistenza in vita; esso può continuare ad essere gestito dai Comuni in convenzione con i CAF,

VISTA altresì la deliberazione giuntale n.X/XX con cui il Comune di Arese intende avvalersi della collaborazione dei CAF o i Centri di Servizio con gli stessi convenzionati, per la gestione del servizio di assistenza relativa alla concessione dell'assegno di maternità (legge n. 448/98 modificato da D.Lgs n. 151/2001) e per l'erogazione del bonus elettrico per Disagio Fisico, sottoscrivendo con i CAF interessati operanti sul territorio comunale apposita convenzione della durata di anni 5 (cinque);

VISTA la determinazione della Responsabile Settore 6 n. X/XX e i relativi allegati;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OBBLIGHI ASSUNTI DAL CAF O DAL SUO CENTRO DI SERVIZIO CONVENZIONATO

Il CAF o il suo Centro di Servizio convenzionato si impegna ad erogare le prestazioni di seguito esplicitate.

1) Relativamente all'ISEE:

il CAF sopra generalizzato, senza oneri per il cittadino, garantisce le seguenti attività:

- (a) assistere i cittadini per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, ricezione e rilascio dell'attestazione della presentazione delle stesse agli interessati;
- (b) trasmettere entro i 10 gg successivi i dati per via telematica al sistema informativo dell'INPS per il calcolo ISEE con rilascio all'utente della certificazione attestante la situazione economica.

2) Relativamente al bonus elettrico per disagio fisico:

il CAF sopra generalizzato, senza oneri per il cittadino, garantisce le seguenti attività:

- (a) assistere i cittadini che richiedono prestazioni in parola per la compilazione telematica della istanze necessarie per l'ottenimento del beneficio;
- (b) controllare la completezza dei dati riportati dell'istanza ed acquisire il documento di identità del richiedente, quale supporto indispensabile per l'autocertificazione;
- (c) trasmettere alla piattaforma **SGATE** (Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche) i dati secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito internet www.sgate.anci.it;
- (d) conservare i dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico in formato cartaceo o elettronico per 5 anni dalla data di trasmissione a SGATE per eventuali verifiche.

3) Relativamente alla misura assegno di maternità:

il CAF sopra generalizzato, senza oneri per il cittadino, garantisce le seguenti attività:

- (a) fornire le dovute informazioni agli utenti richiedenti gli assegni di maternità;
- (b) prestare assistenza nella compilazione cartacea e telematica del modello di richiesta dell'assegno di maternità;
- (c) trasmettere la domanda di assegno di maternità al Comune - Ufficio Servizi Sociali con nominativo del beneficiario a mezzo di posta elettronica;
- (d) trasmettere telematicamente all'INPS, sulla base indicazioni fornite dallo stesso Ente, le domande alle quali il Comune ha concesso il beneficio, previa verifica dei requisiti di residenza e composizione del nucleo familiare, che sarà trasmesso al CAF e all'INPS;
- (e) verificare sulla piattaforma dell'Inps l'accettazione dell'istanza;
- (f) gestire eventuali rettifiche delle istanze, a seguito di errori e/o omissioni del CAF o dei richiedenti le prestazioni;
- (g) archiviare i dati in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi.

4) Il CAF o il suo Centro di Servizio convenzionato si impegna altresì:

- (a) ad informare i cittadini che i Comuni possono eseguire controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, ai sensi dell'art.71 del DPR 445/2000, richiamando l'attenzione sulle responsabilità civili e penali nelle quali si potrà incorrere in caso di dichiarazioni mendaci;
- (b) a fornire al Comune all'atto della stipula del presente accordo il nominativo del Responsabile di zona che funge da referente per i rapporti con il Comune;
- (c) ad attenersi alle scadenze e tempistiche richieste dalle normative vigenti e dall'Amministrazione comunale;
- (d) a comunicare tempestivamente agli Uffici comunali di riferimento ogni aggiornamento relativo agli indirizzi delle sedi operative, ai numeri telefonici, agli orari di apertura al pubblico, nonché ad ogni altra modalità di accesso alle sedi stesse;
- (e) ad esporre in ciascuna sede operativa l'estratto delle prestazioni che il CAF è tenuto a fornire all'utente;
- (f) ad assumere la responsabilità circa la correttezza e trasparenza delle procedure adottate, dei criteri di calcolo utilizzati e delle risultanze contenute nella certificazione attestante la situazione economica dichiarata, sollevando l'Amministrazione da responsabilità civile per danno verso terzi e/o contabile verso l'Amministrazione nel caso di errori od omissioni nell'espletamento del servizio.

ART. 2 – OBBLIGHI ASSUNTI DAL COMUNE

1. Il Comune si fa carico di riconoscere ai CAF convenzionati un compenso forfettario per pratica, affinché i cittadini possano fruire gratuitamente del servizio di assistenza per accedere alle prestazioni sociali agevolate di cui alla presente convenzione.

2. Inoltre il Comune si impegna a diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa i servizi gratuiti oggetto della presente convenzione e ad informare l'utenza circa gli sportelli dei CAF convenzionati.

ART.3 – ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA TUTELA DELLA PRIVACY

Il CAF o il suo Centro di Servizio convenzionato è tenuto all'osservanza del Regolamento Generale sulla protezione dei Dati UE 2016/679 (GDPR) e del DLgs 196/2003 e s.m.i. in materia di privacy, impegnandosi a mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato o documento e informazione di cui venga a conoscenza in virtù delle prestazioni offerte e riveste la qualifica di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali che sono conferiti dal richiedente.

ART. 4 – CORRISPETTIVI

- 1) Per le prestazioni previste oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a riconoscere al CAF o il suo Centro di Servizio convenzionato, un compenso per ogni pratica lavorata e conclusa, come di seguito indicato, previa verifica della regolare erogazione della prestazione:

- € 5,00= oltre IVA al 22% per ogni richiesta di agevolazione Bonus Disagio Fisico,
- € 15,00= oltre IVA al 22% per ogni richiesta di agevolazione Assegno di maternità.
- 2) Il compenso per pratica rimane fisso ed invariabile per tutta la durata della convenzione.
- 3) Il Comune comunicherà il provvedimento con il quale è stata assegnato il corrispettivo annuo relativo al pagamento delle pratiche lavorate. In corso di rapporto tale importo sarà suscettibile di aumento o diminuzione in funzione dell'effettivo numero di pratiche pervenute da parte dei cittadini areisini.
- 4) La fatturazione, che avverrà elettronicamente, sarà effettuata, con cadenza annuale, nell'anno successivo a quello di presentazione delle domande da parte degli utenti.
- 5) Il pagamento sarà effettuato dal Comune entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica, previa acquisizione d'ufficio, presso lo sportello Unico Previdenziale, della posizione di regolarità con i versamenti previdenziali e assicurativi (DURC).
- 6) Il CAF o il suo Centro di Servizio convenzionato, assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13/8/2010 n.136 e s.m.i..
- 7) Qualora da verifiche effettuate dovesse risultare che il cittadino richiedente abbia presentato una identica istanza di accesso alle prestazioni sociali agevolate a diversi Centri di Assistenza Fiscale convenzionati, il Comune di Arese riconoscerà valida la pratica e quindi il compenso al CAF che per primo ha eseguito la raccolta di dichiarazione e certificazione.

ART. 5 – POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI

Il CAF o il suo Centro di Servizio convenzionato, si impegna :

- a) a stipulare apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri

operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione;

- b) a manlevare il Comune di Arese rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione;
- c) a eseguire le prestazioni oggetto della presente convenzione a regola d'arte per tutta la durata della medesima. A tal fine è responsabile della corrispondenza tra i dati riportati nella dichiarazione firmata dal richiedente e i dati imputati nel sistema informatizzato.

ART. 6 – DATI IDENTIFICATIVI E SPESE A CARICO DEI CAF

- 1) Il CAF o il suo Centro di Servizio convenzionato, al momento della stipula della presente convenzione e successivamente, in caso di intervenute modifiche, è tenuto a:
 - a) indicare le eventuali strutture societarie, previste dall'art.11 del D.M. n.161 del 31/5/1999, convenzionate alle quali il CAF abbia affidato lo svolgimento delle attività,
 - b) indicare le proprie sedi presenti ed operanti nel territorio comunale, con le relative ubicazioni, indirizzi email, giorni ed orari di apertura al pubblico, avendo cura di comunicare le eventuali variazioni in costanza di convenzione;
- 2) Trattandosi di scrittura privata, le parti convengono di sottoporre la presente convenzione a regolare registrazione, soltanto in caso d'uso. In tal caso tutte le eventuali spese inerenti la presente convenzione sono a carico del CAF o il suo Centro di Servizio convenzionato.

ART. 7 – DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022/2024 – CODICI DI COMPORTAMENTO

- 1. Il CAF o il suo Centro di Servizio convenzionato, dichiara di aver preso visione del vigente "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2025-2027," del Comune di Arese, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 26.06.2025.
- 2. Ai sensi di quanto disposto dal suddetto Piano al paragrafo 8, il medesimo CAF ha inoltre provveduto a rendere idonea dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art 47 del D.P.R. n. 445/2000 (acquisita al protocollo informatico comunale al nr. ___ attestante l'insussistenza di rapporti di coniugio, unione civile, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, tra l'Appaltatore (titolari dell'Impresa, amministratori, soci e dipendenti con poteri di rappresentanza o coordinamento) e gli amministratori ed i responsabili dell'Ente.
- 3. Ai sensi di quanto disposto all'art. 5, comma 1, lett. f) punto 17, al fine dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 – ter, del D.Lgs n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – "pantouflage"), il legale rappresentante del medesimo CAF ha inoltre provveduto a rendere idonea dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art 47 del D.P.R. n. 445/2000 (acquisita al protocollo informatico comunale al nr. ___), attestante di non aver concluso, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque , di non aver attribuito incarichi

ad ex dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio , abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei propri confronti; di essere consapevole, ai sensi del citato art. 53, comma 16 – ter, che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che in tali casi è fatto divieto di contrarre con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

4. Con la sottoscrizione del presente atto, il CAF o il suo Centro di Servizio convenzionato, si impegna a non intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli amministratori e responsabili del Comune di Arese e loro familiari (coniuge, partner di unione civile o convivente e parenti/affini entro il secondo grado) durante l'esecuzione del contratto e per il biennio successivo al termine dell'esecuzione, ad eccezione dei contratti che costituiscono oggetto di un servizio pubblico e dei contratti di fornitura o di servizio conclusi ai sensi dell'articolo 1342 CC.
5. Con la sottoscrizione del presente atto, il CAF o il suo Centro di Servizio convenzionato, si impegna inoltre a far osservare a tutti i propri dipendenti e collaboratori a qualsivoglia titolo gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici recato dal D.P.R. n. 62/2013 e dal vigente Codice di comportamento del Comune di Arese.
6. L'inosservanza delle obbligazioni di cui sopra determina la risoluzione di diritto della convenzione ai sensi dell'articolo 1456 CC.

ART. 8 - OBBLIGHI DEI DIPENDENTI ED OBBLIGHI DEL CAF IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA ED ASSISTENZA

Il CAF o il suo Centro di Servizio convenzionato, è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di reclutamento del personale. È altresì obbligato all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i propri dipendenti dalla vigente normativa.

ART. 9 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e fino al 31/12/2030, precisamente dal XX/XX, salvo formale disdetta di una delle parti, da comunicarsi mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento tre mesi prima dalla cessazione del rapporto.

ART. 10 - CONTROLLI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la convenzione qualora le modalità operative dei CAF o il suo Centro di Servizio convenzionato, si concretino in gravi e persistenti inadempimenti, tali da compromettere la regolare e corretta gestione delle funzioni affidate.

In particolare, il Comune può risolvere la convenzione in caso di mancata osservanza delle disposizioni in essa prescritte e dopo la trasmissione ai CAF delle motivate contestazioni scritte, cui gli stessi non abbiano addotto motivate giustificazioni entro i 15 giorni, nei seguenti casi:

- I. mancato svolgimento dell'attività nelle sedi operative dichiarate al Comune,
- II. sopravvenuta impossibilità nello svolgimento delle funzioni richieste dalla presente convenzione, a seguito di manifesti e reiterati episodi di inadempienze ed irregolarità, tali da compromettere l'esercizio del diritto alle prestazioni,
- III. mancato controllo preventivo sul possesso dei requisiti di accesso ai benefici da parte del richiedente,
- IV. non aver svolto le attività previste nella presente convenzione in modo gratuito o aver compiuto discriminazioni all'accesso nei confronti dei cittadini non associati.

In caso di inadempimenti di minore entità, il Comune provvederà all'immediata contestazione scritta delle incongruenze rilevate, invitando i CAF o il suo Centro di Servizio convenzionato, a formulare entro 15 giorni le proprie controdeduzioni e ad adottare i provvedimenti atti a rimuovere le cause di tali inadempimenti. Decorso tale termine senza che i CAF o il suo Centro di Servizio convenzionato, abbiano presentato valide giustificazioni e/o adottato i suddetti provvedimenti, il Comune si riserva la facoltà di applicare una penale tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00, fatta salva comunque la facoltà di risolvere il rapporto convenzionale nel caso di gravi violazioni o inadempienze nell'espletamento del servizio.

Gli importi delle penali, che dovessero applicarsi nei modi suddetti, saranno riscossi a mezzo di specifica reversale.

ART. 11 CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero sorgere per effetto della presente convenzione il Foro competente sarà esclusivamente quello di Milano. Eventuali controversie sono devolute alla competenza del giudice ordinario, con espressa esclusione del giudizio arbitrale.

ART. 12 CLAUSOLE PARTICOLARI

La presente convenzione non vincola l'Amministrazione ad un rapporto di esclusività con il CAF o con il suo Centro di Servizio convenzionato, pertanto, il Comune si riserva la facoltà di stipulare contemporaneamente con altri CAF presenti sul territorio, convenzioni aventi per oggetto lo stesso servizio, agli stessi patti e condizioni. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano le disposizioni del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale

Per il Comune di Arese

Per il CAF o suo Centro di Servizio convenzionato